

ESONERO

Durata annuale:

- Master universitari di primo livello che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni
- Master universitari di secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni
- Corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli
- Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127
- Corso micologi durata annuale
- Laurea specialistica, diploma di specializzazione
- Dottorato di ricerca
- Corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990
- Laurea Triennale
- Corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i "Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti
- Altri corsi universitari da almeno 60 cfu/anno

Durata annuale di fine corso:

- Corsi di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92

Durata annuale parziale:

- Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell'Abruzzo
- Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell'Emilia

- Corso micologi durata biennale
- Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto 2016-17

Durata mensile:

- Frequenza corsi universitari diversi: diritto all'esonero di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese
- Militari in missione all'estero

Durata oraria:

- Frequenza corsi universitari diversi

La durata dell'esonero deve coincidere con la durata legale del corso accademico. Un anno di frequenza equivale alla riduzione di 1/3 del proprio obbligo formativo triennale. Qualora la durata sia a cavallo di più anni il professionista dovrà indicare nella richiesta di esonero l'anno con maggior mesi di frequenza.

Esempio:

Se il professionista inizia il corso di specializzazione, della durata di 5 anni, nel Novembre 2021 e lo conclude nel Giugno 2026, può richiedere l'esonero per gli anni 2022-2023-2024-2025-2026. In tal caso la richiesta di esonero potrà essere inserita al termine del singolo anno a consuntivazione dello stesso.

La richiesta può essere inserita solo successivamente al termine o del singolo anno o dell'intero periodo dell'esonero che si sta richiedendo.

Esonero per gli specializzandi

I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA, COMPRESI COLORO CHE SONO ISCRITTI AL CORSO IN MEDICINA GENERALE, SONO ESONERATI DAL CONSEGUIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI. UN ESONERO CHE COMUNQUE NON AVVIENE D'UFFICIO, MA SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO. PER PROCEDERE È NECESSARIO REGISTRARSI SUL PORTALE CO.GE.A.P.S., ISCRIVENDOSI ALL'AREA RISERVATA E COMPILARE L'AUTODICHIARAZIONE REPERIBILE SULLO STESSO SITO.

Esempio:

Se il professionista vuole richiedere l'esonero per gli anni 2021-2022-2023 dovrà inserire una richiesta per ogni anno di esonero a partire da gennaio dell'anno successivo (quindi la richiesta per l'anno 2021 dovrà essere inserita da gennaio 2022, la richiesta per l'anno 2022 dovrà essere inserita da gennaio 2023 e la richiesta per l'anno 2023 dovrà essere inserita da gennaio 2024).

ESENZIONE

- Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
- Congedo maternità e paternità: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- Congedo parentale e congedo per malattia del figlio: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- Adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- Aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
- Adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
- Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
- Richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni
- Aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale: Art.3 bis, comma 11 D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
- Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
- Pensionamento
- Richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all'estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana
- Professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all'estero
- Congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992).